

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378 - 7028

L 76

36° anno

30 marzo 1993

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità 1

- ★ Regolamento (CEE) n. 697/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 12

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 696/93 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1993

relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il funzionamento del mercato interno richiede l'applicazione di norme statistiche per l'identificazione delle unità, la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati statistici nazionali e comunitari, al fine di mettere a disposizione delle imprese, delle istituzioni finanziarie, delle amministrazioni e di tutti gli altri operatori del mercato interno dati attendibili e comparabili;

considerando che informazioni statistiche sul sistema produttivo sono necessarie alle imprese ai fini della valutazione del loro grado di competitività ed utili alle istituzioni comunitarie onde prevenire qualsiasi distorsione della concorrenza;

considerando che, secondo il principio della sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni atte a produrre informazioni armonizzate rappresenta un'azione che può essere trattata con efficacia soltanto a livello comunitario e che la loro attuazione avverrà in ciascuno Stato membro, sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni preposti all'elaborazione delle statistiche ufficiali;

considerando che solo se gli Stati membri faranno uso di definizioni di unità statistiche comuni sarà possibile fornire informazioni statistiche integrate con l'attendibilità, la rapidità, la flessibilità e il grado di dettaglio necessari per la gestione del mercato interno;

considerando che è opportuno prevedere che gli Stati membri possano, per rispondere ad esigenze di carattere specifico, mantenere o inserire nelle classificazioni nazionali altre unità statistiche per l'osservazione e l'analisi del sistema produttivo;

considerando che la scelta dell'unità statistica da utilizzare per una data indagine o analisi è precisata in testi specifici;

considerando che l'utilizzazione delle classificazioni statistiche delle attività economiche nelle Comunità europee, in appresso denominate «NACE» (Rev. 1) prevista dal regolamento (CEE) n. 3037/90 ⁽⁴⁾ nonché l'applicazione del sistema europeo dei conti economici integrati (SEC) richiedono la definizione di unità statistiche per i registri/repertori, le indagini, la presentazione e l'analisi statistica;

considerando che il Comitato istituito con il regolamento (CEE) n. 3037/90 è competente per «la definizione degli orientamenti per la classificazione delle unità statistiche conformemente alla NACE (Rev. 1)»; che pertanto dette unità devono essere definite altrove;

considerando che è indispensabile che le unità statistiche classificate secondo la NACE (Rev. 1) siano definite in modo uniforme in tutti gli Stati membri al fine di garantire la comparabilità tra statistiche nazionali e statistiche comunitarie corrispondenti;

considerando che è opportuno limitare il numero delle unità statistiche del sistema produttivo;

⁽¹⁾ GU n. C 267 del 16. 10. 1992, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 337 del 21. 12. 1992; e decisione del 10 febbraio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1.

considerando che la comparabilità internazionale delle statistiche economiche richiede che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie utilizzino unità statistiche direttamente collegate alla descrizione fornita nell'introduzione della classificazione internazionale tipo per industria (ISIC Rev. 3) delle Nazioni Unite, da un lato, e collegate ai documenti del sistema di conti nazionali delle Nazioni Unite, dall'altro;

considerando che il sistema produttivo è costituito dall'insieme delle entità che partecipano alla produzione e dall'insieme delle operazioni economiche e finanziarie che tali entità effettuano;

considerando che l'applicazione rigorosa e generalizzata di tali unità richiede un periodo di transizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un elenco delle unità statistiche, qui di seguito denominate «unità statistiche del sistema produttivo» nonché dei criteri utilizzati, le definizioni di tali unità e delle note esplicative, che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Le definizioni delle unità statistiche del sistema produttivo sono utilizzate dagli Stati membri e dalla Commissione per identificare le unità al fine di raccogliere, trasmettere, pubblicare e analizzare le informazioni statistiche sul sistema produttivo, in particolare quelle collegate con la NACE (Rev. 1).

Articolo 3

A decorrere dal 1° gennaio 1994, per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 2, gli Stati membri utilizzano le definizioni previste all'articolo 1 quando si tratta di informazioni statistiche inerenti a situazioni successive a tale data.

Articolo 4

1. Durante un periodo di transizione dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 uno Stato membro può utilizzare, per statistiche relative a detto periodo, unità statistiche del sistema produttivo diverse da quelle previste

all'articolo 1. In casi siffatti i dati statistici destinati alla Commissione per il periodo transitorio saranno, con la massima precisione possibile, adeguati e trasmessi in conformità dell'allegato.

2. La Commissione può, in via eccezionale e su richiesta di uno Stato membro, per motivi tecnici o operativi debitamente giustificati, prolungare il periodo transitorio al massimo fino al 31 dicembre 1997.

Articolo 5

Terminato il periodo transitorio di cui all'articolo 4, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a servirsi di altre unità statistiche del sistema produttivo, con riserva che esse siano adottate secondo la procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese le misure di adeguamento all'evoluzione economica e tecnica, che riguardano segnatamente le unità statistiche del sistema produttivo, i criteri utilizzati e le definizioni specificate in allegato sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 7.

Articolo 7

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽¹⁾, un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta provvedimenti che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora essi non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione li comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione dei provvedimenti da essa decisi.

⁽¹⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

ria devono essere interpretate in conformità ai concetti e alla terminologia del presente regolamento.

Articolo 8

Le unità statistiche del sistema produttivo menzionate in un atto comunitario che disciplina una statistica comunita-

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED

ALLEGATO

LE UNITÀ STATISTICHE DEL SISTEMA PRODUTTIVO NELLA COMUNITÀ

SEZIONE I

Elenco delle unità

L'elenco delle unità statistiche del sistema produttivo è il seguente:

- A. l'impresa;
- B. l'unità istituzionale;
- C. il gruppo di imprese;
- D. l'unità di attività economica (UAE locale);
- E. l'unità di produzione omogenea (UPO);
- F. l'unità locale;
- G. l'unità d'attività economica a livello locale (UAE locale);
- H. l'unità di produzione omogenea a livello locale (UPO locale).

SEZIONE II

Criteri adottati

Le unità statistiche che figurano nel presente regolamento sono definite sulla base di tre criteri. L'importanza relativa dei tre criteri varia a seconda delle unità.

A. *Criteri giuridico, contabile o organizzativo*

1. Per definire talune unità che siano riconosciute e identificate nel settore economico si deve ricorrere a criteri di ordine giuridico o istituzionale. Talvolta certe unità giuridicamente distinte devono essere raggruppate, non avendo esse un grado di autonomia sufficiente a livello organizzativo. Per definire certe unità si deve anche ricorrere a criteri di ordine contabile o finanziario.
2. Per costituire l'unità «impresa» si deve ricorrere all'utilizzazione delle unità giuridiche che esercitano totalmente o parzialmente un'attività produttiva.
3. Le unità giuridiche sono:
 - sia persone giuridiche la cui esistenza è riconosciuta dalla legge indipendentemente dalle persone o dalle istituzioni che le possiedono o che ne sono membri;
 - sia persone fisiche che esercitano un'attività economica come indipendenti.
4. L'unità giuridica costituisce sempre, da sola o talvolta con altre unità giuridiche, il supporto giuridico dell'unità statistica «impresa».

B. *Criterio geografico*

1. Un'unità può essere topograficamente localizzata. Si distinguono i seguenti livelli: locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale.
2. Il livello locale corrisponde alla più piccola circoscrizione amministrativa: il «comune o gemeente» in Belgio, la «Kommune» in Danimarca, la «Gemeinde» in Germania, il «demos» o la «koinotis» in Grecia, il «municipio» in Spagna, la «commune» in Francia, il «DED/ward» in Irlanda, il «comune» in Italia, la «commune» in Lussemburgo, la «gemeente» nei Paesi Bassi, il «concelho» in Portogallo ed il «ward» nel Regno Unito.

3. I livelli regionali sono definiti dalla nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) che distingue i livelli I, II, e III.
4. Sia le unità di osservazione che le unità di analisi sono definite in modo tale da poter determinare in via prioritaria i dati per ogni Stato membro e da poter integrare tali dati al fine di ottenere dati per la Comunità o per spazi economici più vasti.
5. Le regole relative ai criteri geografici devono essere rigorose per consentire i consolidamenti, evitando i doppi conteggi o le omissioni.

C. Criterio d'attività

1. L'azione produttrice, qui di seguito denominata «attività», è il risultato di un concorso di mezzi (impianti, manodopera, processi di fabbricazione, rete d'informazione, prodotti) che portano alla formazione di determinati beni o servizi. Un'attività è caratterizzata da un input di prodotti (beni o servizi), da un processo di produzione e dai prodotti generati.
2. Le attività sono determinate con riferimento ad un livello specifico della nomenclatura NACE (Rev. 1).
3. Quando più attività sono esercitate nell'ambito d'una stessa unità, le attività che non siano attività ausiliarie sono ordinate secondo il valore aggiunto lordo al costo dei fattori che essi generano. Si distinguono l'attività principale e le attività secondarie.
4. Se non si conoscono i valori aggiunti ed è necessario ricorrere ad altri criteri quali l'occupazione, la massa salariale, il giro d'affari, le immobilizzazioni ecc. tali sostituzioni devono essere effettuate per approssimarsi il più possibile alla classificazione che si sarebbe ottenuta sulla base dei valori aggiunti.
5. Le unità sono classificate in base alle loro attività. Quando un'attività supera il 50 % del valore aggiunto, questa determina la classificazione dell'unità. Negli altri casi si dovranno seguire le norme per la classificazione. Essa avviene per fasi, dal livello più elevato d'aggregazione (una lettera) per la sezione, alla classe (4 cifre) passando per la divisione (2 cifre) ed il gruppo (3 cifre). Ad ogni livello la classificazione deve essere compatibile con il livello precedente. Questa materia è di competenza del comitato del programma statistico, istituito all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3037/90.
6. Alle attività principali e secondarie sono associate attività ausiliarie quali l'amministrazione, la contabilità, l'informatica, la sorveglianza, l'acquisto, la vendita e la promozione delle vendite, l'immagazzinamento, la riparazione, il trasporto, il restauro ecc.

Tali attività ausiliarie nell'ambito di unità sono esercitate per consentire o facilitare la produzione, da parte di tale unità, di beni e servizi destinati a terzi. I prodotti delle attività ausiliarie non sono forniti come tali a terzi.

7. La nozione di attività ausiliaria è sviluppata al punto B della quarta sezione.

SEZIONE III

Definizioni delle unità e note esplicative specifiche a ciascuna unità

A. Impresa

L'«impresa» corrisponde alla più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un'unità organizzativa per la produzione di beni e servizi che fruisce d'una certa autonomia decisionale. In particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Un'impresa esercita una o più attività in uno o più luoghi. Un'impresa può corrispondere a una sola unità giuridica.

Nota esplicativa

L'impresa è definita come un'entità economica che, in certe circostanze, può corrispondere al raggruppamento di più unità giuridiche. Certe unità giuridiche esercitano infatti attività esclusivamente a favore di un'altra entità giuridica e la loro esistenza è dovuta unicamente a ragioni amministrative (ad esempio fiscali) senza assumere rilevanza dal punto di vista economico. Rientrano in questa categoria anche una grande parte delle unità giuridiche senza posti di lavoro. Spesso le loro attività devono essere interpretate come attività ausiliarie dell'unità giuridica madre a cui essa appartengono e a cui devono essere ricollegate per costituire l'entità «impresa» utilizzata per l'analisi economica.

B. Unità istituzionale

L'«unità istituzionale» è un centro elementare di decisione economica. Essa è caratterizzata da un'unicità di comportamento e da un'autonomia decisionale nell'esercizio della sua funzione principale. Costituisce un'unità istituzionale quando essa fruisce di autonomia di decisione nell'esercizio della sua funzione principale di una contabilità completa:

- dire che un'unità fruisce di autonomia di decisione nell'esercizio della sua funzione principale, significa che essa è responsabile e debitrice delle sue decisioni e delle sue azioni;
- dire che un'unità dispone di una contabilità completa significa che essa dispone sia di documenti contabili in cui appaiono tutte le sue operazioni, economiche e finanziarie, effettuate nel corso del periodo di riferimento dei conti, sia di un bilancio dei suoi attivi e dei suoi passivi.

Note esplicative

1. Per quanto riguarda il settore delle società, l'impresa corrisponde all'unità istituzionale del sistema europeo di conti integrati (SEC). Esistono unità istituzionali analoghe anche nei settori delle amministrazioni pubbliche e private. L'unità istituzionale nel settore delle famiglie copre tutte le attività delle famiglie, mentre il termine «impresa» è riservato esclusivamente alle loro attività di produzione.
2. L'applicazione di tali regole conduce alle seguenti soluzioni per gli organismi che non possiedono chiaramente queste due caratteristiche dell'unità istituzionale:
 - a) le famiglie, essendo dotate di autonomia di decisione nell'esercizio della loro attività, sono sempre unità istituzionali, anche se non dispongono di una contabilità completa;
 - b) gli organismi che non hanno una contabilità completa devono essere inglobati nelle unità istituzionali nella cui contabilità i loro conti parziali sono integrati;
 - c) gli organismi dotati di una contabilità completa, ma che non dispongono di un'autonomia di decisione nell'esercizio della loro funzione principale, vanno inglobati nelle unità che li controllano;
 - d) gli organismi che rispondano alla definizione di unità istituzionali restano considerati come tali, anche se essi non danno alcuna forma di pubblicità alla loro contabilità;
 - e) gli organismi che fanno parte di un gruppo di imprese e dispongono di una contabilità completa sono considerati come unità istituzionali, anche se essi hanno ceduto, di fatto anche se non di diritto, una parte della loro autonomia di decisione all'organizzazione centrale (holding) che assicura la direzione generale del gruppo. La holding stessa è considerata come un'unità istituzionale distinta dalle unità che essa controlla.
3. Sono considerate unità istituzionali:
 - le unità che hanno una contabilità completa e un'autonomia di decisione:
 - a) le società di capitali;
 - b) le società cooperative e le società di persone che possiedono personalità giuridica;
 - c) le imprese pubbliche dotate di uno statuto che conferisce loro personalità giuridica;
 - d) gli enti senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica;
 - e) gli enti amministrativi pubblici;
 - le unità che hanno una contabilità completa e che, per convenzione, si presume abbiano un'autonomia di decisione:
 - f) le quasi-società: imprese individuali, società di persone, imprese pubbliche diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c), purché il loro comportamento economico e finanziario sia differenziato da quello dei proprietari e sia simile a quello delle società di capitali;
 - le unità che non hanno necessariamente una contabilità completa, ma che, per convenzione, si presume abbiano autonomia di decisione:
 - g) le famiglie.

C. Gruppo di imprese

Il «gruppo di imprese» riunisce più imprese con legami giuridico-finanziari. Il gruppo di imprese può avere diversi centri decisionali, in particolare per quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili; esso può unificare certi aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità. Esso costituisce un'entità economica che può effettuare scelte con particolare riguardo alle unità alleate che lo compongono.

Note esplicative

1. Per certe osservazioni ed analisi è talvolta utile e necessario esaminare i legami che esistono tra alcune imprese e riunire quelle che sono legate da vincoli particolarmente forti: Esistono numerosi lavori in corso inerenti al concetto di gruppo di imprese. Esso è qui definito sulla scorta del concetto di «gruppo contabile» nella versione proposta dalla settima direttiva 83/349/CEE (GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1).

Detta direttiva è stata applicata per la prima volta per i conti consolidati dell'esercizio che inizia nel corso del 1990. La direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60) ha ampliato il campo della settima direttiva.

2. In conformità alla settima direttiva si presume l'esistenza di un gruppo, quando il 20 % del capitale o dei diritti di voto sono detenuti o controllati da un'altra impresa. Le modalità di controllo del potere di nomina dei dirigenti sono criteri di cui si deve tener conto. L'obiettivo è di tener conto, oltre del controllo finanziario (maggioritario), anche del controllo reale di fatto.
3. Questa definizione non è confacente, senza trattamento, all'analisi statistica, poiché i «gruppi contabili» non costituiscono insiemi disgiunti e additivi di imprese. È quindi necessario definire un'entità statistica «gruppo di imprese» derivata dal «gruppo contabile» tramite le trasformazioni seguenti:
 - si tiene conto dei gruppi contabili del più alto livello di consolidamento: «capo gruppo»;
 - rientrano nel «gruppo di imprese» le unità la cui contabilità è integrata globalmente nei conti della società consolidante;
 - si aggiungono le unità controllate maggioritariamente i cui conti non sono inclusi nel consolidamento globale in applicazione di uno dei criteri ammessi dalla settima direttiva: differenza del genere di attività o dimensione relativamente piccola;
 - non si tiene conto dei legami temporanei inferiori ad un anno.
4. Il gruppo di imprese è un insieme di imprese sotto il controllo del «capo gruppo». Il capo gruppo è un'unità giuridica madre che non è controllata (direttamente o indirettamente) da nessun'altra unità giuridica. Ogni impresa filiale è considerata come filiale dell'impresa madre. Inoltre, si rileverà che, per società cooperative o mutualistiche, esistono insiemi specifici nei quali le quote dell'impresa madre sono detenute dalle entità filiali.
5. I gruppi di imprese sono spesso costituiti da unità con legami di diversa natura: proprietà, controllo, gestione. Tali unità hanno spesso relazioni con unità appartenenti a diverse generazioni della famiglia. L'unità «gruppo di imprese» corrisponde spesso ad un agglomerato con relazioni complesse; le sue attività sono inoltre spesso molto eterogenee. All'interno dei gruppi di imprese è possibile identificare i sottogruppi.
6. È utile conoscere tutti i legami (sia maggioritari che minoritari) che, tramite la rete di filiali e sottofiliali, vano dal capo gruppo all'impresa controllata. È così possibile determinare l'intero organigramma del gruppo.
7. Date le implicazioni delle differenti direttive contabili, si dovrà sempre cercare di fare una distinzione tra le unità elementari che costituiscono il gruppo, quelle che fanno parte di «imprese non finanziarie» e quelle che devono essere classificate tra le «istituzioni finanziarie». Tra queste è possibile distinguere le unità dipendenti che fanno parte di «istituti di credito» e quelle che fanno parte di «società di assicurazione». L'universo dei gruppi è mondiale, ma deve essere analizzato per il territorio economico di ogni Stato membro nonché per il territorio economico della Comunità.
8. L'unità «gruppo di imprese» è particolarmente utile per le analisi finanziarie e strategiche delle imprese, ma essa è troppo eterogenea e troppo instabile per diventare l'unità centrale di osservazione e di analisi, che resta l'impresa. Essa è utilizzata per raccogliere e presentare talune informazioni.

D. Unità di attività economica (UAE)

L'«unità di attività economica» (UAE) raggruppa in seno ad un'impresa l'insieme delle parti che concorrono all'esercizio di un'attività del livello «classe» (4 cifre) della nomenclatura NACE (Rev. 1). Si tratta di un'entità che corrisponde a un sistema di informazioni che consente di fornire o di calcolare per ogni UAE almeno il valore della produzione, dei consumi intermedi, del costo del personale e del risultato di gestione nonché dell'occupazione e degli investimenti fissi lordi.

Note esplicative

1. L'UAE è stata creata come unità di osservazione al fine di migliorare l'omogeneità dei risultati delle indagini statistiche per attività e quindi anche la comparabilità internazionale dei risultati, poiché a livello delle imprese si osservano forme divergenti di integrazione orizzontale e verticale, sia sul piano nazionale che su quello internazionale. Un'entità che esercita solamente attività ausiliarie per un'impresa di cui la parte non può essere considerata come una UAE separata. In realtà l'«UAE» corrisponde alla definizione fornita al paragrafo 96 dell'introduzione della ISIC (Rev. 3).
2. Le UAE che sono classificate in una voce della nomenclatura NACE (Rev. 1) possono generare prodotti che non rientrano nel gruppo omogeneo che caratterizza la loro attività a causa delle attività secondarie collegate a tali UAE che non possono essere distinte partendo dai documenti contabili disponibili. Viceversa, le UAE classificate — in funzione dell'attività principale — in una voce della nomenclatura non comprendono tutta la produzione di gruppi omogenei di prodotti determinati, poiché tali prodotti determinati possono essere trattati nell'ambito di attività secondarie e di UAE che rientrano in un'altra voce della nomenclatura.
3. Le contabilità interne delle imprese (per esempio, centri di profitti o di costi) si sono molto sviluppate secondo criteri prossimi alla nozione di attività. Esse consentono di fornire informazioni al livello delle UAE, al fine di renderle osservabili.
4. Tutti i costi delle attività ausiliarie dell'impresa devono essere attribuiti alle attività principali o secondarie e quindi alle UAE osservate in seno all'impresa.

E. L'Unità di produzione omogenea (UPO)

L'«unità di produzione omogenea» (UPO) è caratterizzata da un'attività unica, vale a dire da input di prodotti, da un processo di produzione e dall'output di prodotti omogenei. I prodotti che costituiscono gli input o gli output, sono essi stessi caratterizzati dalla loro natura, dal loro livello di lavorazione e dalla tecnica di produzione utilizzata, con riferimento ad una nomenclatura di prodotti. L'unità di produzione omogenea può corrispondere a un'unità istituzionale o a una parte di questa, ma non può mai appartenere a due unità istituzionali differenti.

Note esplicative

1. Per un'analisi precisa del processo di produzione, il sistema europeo di conti economici integrati ha adottato delle unità di produzione omogenee che consentono di esaminare le relazioni di ordine tecnico-economico. In pratica, tali unità di analisi, utilizzate in particolare per le tavole «input-output», che non possono in genere essere osservate direttamente, sono ricostruite sulla base dei dati rilevati per le unità d'osservazione.
2. Le unità di osservazione hanno per lo più attività miste o giustapposte. Esse esercitano, all'occorrenza, un'attività principale, attività secondarie — vale a dire attività che rientrano in altre branche — e attività ausiliarie quali l'amministrazione, l'acquisto, la vendita o il commercio, lo stoccaggio, la riparazione, ecc. Se un'unità di osservazione ha un'attività principale e una o più attività secondarie, essa sarà suddivisa in altrettante unità di produzione omogenea e le attività secondarie saranno riclassificate in altre rubriche della nomenclatura diverse dall'attività principale. Le attività ausiliarie dell'unità di osservazione non sono invece separate dalle attività principali o secondarie che esse servono.
3. L'unità di produzione omogenea è definita indipendentemente dall'ubicazione dell'attività della ISIC Rev. 3. La definizione di «unità di produzione omogenea» corrisponde a quella della «UPO locale». Il paragrafo 112 dell'introduzione della ISIC (Rev. 3) è infatti condizionato dal paragrafo 104.

F. Unità locale

L'«unità locale» corrisponde a un'impresa o a una parte di impresa (laboratorio, stabilimento, magazzino, ufficio, miniera, deposito) situata in una località topograficamente identificata, in tale località, o a partire da tale località, si esercitano delle attività economiche per le quali — a prescindere da eccezioni — una o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto di una stessa impresa.

Note esplicative

1. Nel caso in cui una persona lavori in più località (per la manutenzione o la sorveglianza) o lavori a domicilio, l'unità locale da cui dipende e il luogo dal quale essa riceve le istruzioni o in cui il lavoro è organizzato. Deve essere possibile precisare il posto di lavoro collegato ad ogni unità locale. Tuttavia, ogni unità giuridica — dal momento che essa funge da supporto giuridico a un'impresa o ad una parte di essa — deve avere un'unità locale sede, anche se nessuno vi lavora. D'altra parte, un'unità locale può raggruppare solo attività ausiliarie.
2. Un luogo topograficamente identificato deve essere inteso nel senso stretto della parola: due unità della stessa impresa che hanno ubicazioni diverse (anche nell'ambito della più piccola circoscrizione amministrativa dello Stato membro) devono essere considerate come due unità locali. Tuttavia, può capitare che la stessa unità locale si estenda topograficamente su più circoscrizioni amministrative contigue. In tal caso, per convenzione, è determinante l'indirizzo postale.
3. I limiti del terreno definiscono i limiti dell'impianto, restando inteso che, per esempio, le vie pubbliche che lo attraversano non interrompono necessariamente la continuità dei limiti. La definizione è prossima a quella fornita al paragrafo 101 della ISIC (Rev. 3) nella misura in cui si tratta di una localizzazione nel senso stretto, ma si distingue dalla definizione fornita al paragrafo 102 di questa introduzione nella misura in cui il senso stretto non può variare a seconda delle statistiche considerate; normalmente è inoltre richiesto il criterio dei posti di lavoro.
4. Per le esigenze dei conti regionali il SEC-REG (applicazione regionale del SEC) utilizza la stessa definizione di unità locale.

G. *Unità di attività economica a livello locale (UAE locale)*

L'«unità d'attività economica a livello locale» (UAE locale) è la parte di un'attività economica di competenza del livello locale.

Note esplicative

1. Ogni UAE deve avere almeno una «UAE locale»; tuttavia, l'UAE può essere costituita dal raggruppamento di parti di una o più unità locali. Per contro, un'unità locale può comprendere, in talune circostanze, unicamente un insieme d'attività ausiliarie. In tal caso è possibile una classificazione complementare dell'unità locale. D'altra parte, ogni impresa deve avere almeno una «UAE locale».
2. «L'UAE locale» corrisponde alla definizione pratica di «establishment» quale figura al paragrafo 106 dell'introduzione della ISIC (Rev. 3).

H. *Unità di produzione omogenea a livello locale (UPO locale)*

L'unità di produzione omogenea a livello locale (UPO locale) è la parte di un'attività di produzione omogenea di competenza del livello locale.

SEZIONE IV

Note esplicative complementari

A. *Organismi dell'amministrazione pubblica e privata*

1. Nel campo degli organismi della pubblica amministrazione, l'unità statistica adeguata alla raccolta ed alla compilazione delle statistiche può variare a seconda dei casi (ad esempio, amministrazione centrale, o amministrazione locale della regione, della provincia, del dipartimento, della contea, del comune, dell'agglomerato urbano). Questi diversi organismi programmano, controllano e gestiscono collettivamente le finanze dei loro organismi costitutivi (tali organi possono essere ministeri, direzioni generali, direzioni, uffici, agenzie, enti). Tuttavia, alcuni di tali organismi — in particolare le amministrazioni locali — saranno probabilmente molto più eterogenee delle società per quel che concerne il tipo d'attività.
2. Le attività di tali organismi rientrano spesso nella sezione L della NACE (Rev. 1) relativa alla «Pubblica Amministrazione e Difesa; assicurazione sociale obbligatoria», ma altri esercitano essenzialmente attività appartenenti ad altre sezioni: «Istruzione» (sezione M). «Sanità ed altri servizi sociali» (sezione N), «Altri servizi pubblici, sociali e personali» (sezione O) o altri ancora.

3. Quando si devono combinare delle serie di dati relativi ad entità del settore privato con dati relativi a tali organismi delle amministrazioni pubbliche e private classificati secondo il tipo di attività economica, è necessario utilizzare, per poterli identificare e classificare, unità statistiche che corrispondono ad entità che siano possibilmente prossime alle unità statistiche definite nel settore privato. Per tale ragione i criteri utilizzati nel settore privato devono essere, per analogia, applicati agli organismi della pubblica amministrazione. Quanto detto vale anche per gli organismi dell'amministrazione privata.

B. Le attività ausiliarie

1. Un'attività deve essere considerata come ausiliaria se essa soddisfa l'insieme delle seguenti condizioni:
 - a) deve servire unicamente l'unità alla quale si riferisce, ciò significa che i beni o servizi prodotti non devono essere oggetto di transazioni sul mercato,
 - b) deve esistere, per quanto attiene al tipo e all'importanza, nelle unità produttrici simili,
 - c) deve produrre servizi, o eccezionalmente beni non durevoli, che non entrino nella composizione del prodotto finale dell'unità (ad esempio, piccoli utensili o impalcature),
 - d) deve concorrere essa stessa ai costi correnti dell'unità, vale a dire che non deve generare investimenti fissi lordi.
2. La differenza tra attività ausiliaria, attività principale o secondaria, può essere illustrata da alcuni esempi:
 - la produzione di piccoli utensili da impiegare nell'unità è un'attività ausiliaria (rispetto dell'insieme dei criteri).
 - il trasporto per conto proprio è in genere un'attività ausiliaria (rispetto dell'insieme dei criteri).
 - La vendita della propria produzione è un'attività ausiliaria, in base alla regola generale che non si può produrre senza vendere. Tuttavia, se nell'ambito di un'impresa di produzione è possibile identificare un punto di vendita al dettaglio (vendita diretta al consumatore finale) che costituisce, ad esempio, un'unità locale, tale punto di vendita — in via eccezionale e per talune analisi — potrà essere assimilato a un'unità di attività economica. Tale unità di osservazione sarà allora oggetto di una doppia classificazione, da un lato in base all'attività (principale o secondaria) alla quale essa è collegata all'interno dell'impresa, dall'altro in base alla sua propria attività (vendita al dettaglio).
3. Dato che in genere i processi di produzione necessitano l'appoggio di un certo numero di attività ausiliarie, la regola generale è che queste non devono essere isolate per costituire entità distinte, anche se tali attività ausiliarie sono esercitate in un'unità giuridica distinta o in un luogo distinto, e anche se esse sono oggetto di una contabilità separata. Non si deve inoltre tenere conto dell'attività ausiliaria quando si determina il codice di attività dell'entità da cui dipendono attività ausiliarie. Il migliore esempio di entità che esercita attività ausiliarie è quello del servizio amministrativo centrale o «sede».
4. Avuto riguardo alla definizione fornita al punto 1, le seguenti attività non devono essere considerate attività ausiliarie.
 - a) La produzione di beni o i lavori che sono parte degli investimenti fissi. Si tratta in particolare di lavori di costruzione per conto proprio. Tale modo di procedere è conforme al metodo, utilizzato nella NACE (Rev. 1), dove le unità di costruzioni per conto proprio sono classificate nell'industria edile quando sono disponibili i dati in merito;
 - b) la produzione che, anche se utilizzata come consumo dell'attività principale o delle attività secondarie, è per una parte significativa commercializzata;
 - c) la produzione di beni che diventano in seguito parte integrante della produzione dell'attività principale o dell'attività secondaria, ad esempio la produzione, da parte di un servizio di un'impresa, di scatole, recipienti ecc. per l'imballaggio dei propri prodotti;
 - d) la produzione di energia (centrale elettrica integrata o cokeria integrata), che tale produzione sia o meno consumata interamente per le attività principali o secondarie;
 - e) l'acquisto di beni per la rivendita senza trasformazioni;

- f) la ricerca e lo sviluppo. Tali attività non sono molto diffuse e non forniscono servizi utilizzati nella produzione corrente.

In tutti questi casi, se sono disponibili dati distinti su tali attività, esse devono essere trattate come attività distinte e pertanto essere riconosciute come delle UAE.

5. Se delle attività ausiliarie sono esercitate a favore di un'unica entità, tali attività e le risorse che esse utilizzano costituiscono una parte integrante delle attività e delle risorse delle unità da cui esse dipendono. Tuttavia, se le attività dell'unità statistica e le attività ausiliarie corrispondenti non sono esercitate nella stessa area geografica — si tratta qui di aree delimitate ai fini delle indagini statistiche — potrà essere utile raccogliere, per le categorie di dati che devono essere classificati in funzione di queste aree geografiche, informazioni supplementari distinte su tali unità, anche se esse esercitano solo attività ausiliarie.
6. Se delle attività ausiliarie sono esercitate essenzialmente a favore di due o più unità di attività economica, il costo di tali attività ausiliarie deve essere ripartito tra tutte le unità di attività economica che esse assistono. Se sono disponibili i dati sulla ripartizione dei costi che possono essere attribuiti a ciascuna delle attività distinte, i costi devono essere ripartiti su tale base. Tuttavia, se non è disponibile alcun dato di questo genere, il costo dell'attività ausiliaria deve essere ripartito tra le attività principali e le attività secondarie proporzionalmente al valore della produzione, deducendo il valore dei costi intermedi, ad esclusione dei costi delle attività ausiliarie stesse. Se tale metodo è troppo difficile da applicare, i costi delle attività ausiliarie potranno semplicemente essere ripartiti proporzionalmente al valore della produzione.
7. Quando delle attività ausiliarie sono organizzate in modo tale da servire due o più entità di un'impresa che comprende più unità, esse possono costituire in un luogo distinto un raggruppamento di attività ausiliarie. In tal caso, essendo utile coprire completamente certe attività, anche se queste sono esercitate in modo indipendente o da unità che esercitano unicamente attività ausiliarie (ad esempio, attività informatiche), potrebbe essere utile elaborare classificazioni supplementari. A tal fine, queste entità possono essere classificate anche secondo la propria attività oltre alla classificazione nell'attività dell'unità di cui esse fanno parte.
8. Può avvenire che un'attività che, inizialmente, era ausiliaria, cominci a fornire servizi destinati ad essere venduti ad altre entità. Una simile attività può svilupparsi fino al punto in cui essa cessa di essere ausiliaria e deve pertanto essere trattata come una delle attività principali o secondarie di un'entità. Per decidere se trattare un'attività particolare come attività ausiliaria o come attività principale secondaria, il solo mezzo consiste nel valutare il ruolo che essa svolge nell'insieme dell'impresa e nel tener conto dell'insieme di tali vendite.

C. *Tavola sinottica per attività e ubicazione*

Una o più attività	Uno o più luoghi Impresa Unità istituzionale	Un sol luogo Unità locale
Una sola attività	UAE UPO	UAE locale UPO locale

REGOLAMENTO (CEE) N. 697/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'aquacoltura nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92 ⁽⁴⁾ identifica la maggior parte delle specie ittiche con la rispettiva denominazione tassonomica;

considerando che ad alcune delle specie ittiche comunemente note come trote sono state assegnate a livello internazionale nuove denominazioni tassonomiche quando le specie in parola sono state trasferite dal genus *Salmo* al genus *Oncorhynchus*; che questa modifica delle denominazioni tassonomiche non comporta un cambiamento della classificazione tariffaria delle specie suddette e neppure della struttura della tariffa doganale comune; che sembra dunque sufficiente fare riferimento alle nuove denominazioni tassonomiche mediante nota in calce; che conviene modificare di conseguenza l'allegato VII del regolamento precitato;

considerando che la nomenclatura tariffaria derivante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 è inclusa nella tariffa doganale comune; che è pertanto opportuno modificare la nomenclatura combinata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3759/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento per quanto riguarda i codici NC che figurano in quest'ultimo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore sei settimane dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 2. 2. 1993, pag. 1

⁽²⁾ Parere reso il 12 marzo 1993 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ Parere reso il 25 febbraio 1993 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽⁴⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1).

ALLEGATO

«ALLEGATO VII

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0301	Pesci vivi:			
0301 10	— Pesci ornamentali:			
0301 10 10	— — di acqua dolce	10	esenzione	—
0301 10 90	— — di mare	15	15	—
	— altri pesci vivi:			
0301 91 00	— — Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) ⁽¹⁾	16	12	—
0301 92 00	— — Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	10	3	—
0301 93 00	— — Carpe	10	8	—
0301 99	— — altri:			
	— — — di acqua dolce:			
0301 99 11	— — — — Salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmone del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) ⁽²⁾	16	2	—
0301 99 19	— — — — altri	10	8	—
0301 99 90	— — — di mare	17	16	—
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:			
	— Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302 11 00	— — Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) ⁽¹⁾	16	12	—
0302 12 00	— — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) ⁽²⁾	16	2	—
0302 19 00	— — altri	16	8	—
	— Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalmidi</i> e <i>Citaridi</i>) esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302 21	— — Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):			
0302 21 10	— — — Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	15	8	—
0302 21 30	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	8	—
0302 21 90	— — — Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	15	—
0302 22 00	— — Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	15	15	—
0302 23 00	— — Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	15	15	—
0302 29	— — altri:			
0302 29 10	— — — Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	15	—
0302 29 90	— — — altri	15	15	—

⁽¹⁾ Cambiamento del nome scientifico:

Nome scientifico desueto	sostituito con
<i>Salmo gairdnerii</i>	<i>Oncorhynchus mykiss</i>
<i>Salmo clarki</i>	<i>Oncorhynchus clarki</i>
<i>Salmo aguabonita</i>	<i>Oncorhynchus aguabonita</i>
<i>Salmo gilae</i>	<i>Oncorhynchus gilae</i>

⁽²⁾ *Oncorhynchus* spp: ad eccezione delle specie indicate alla nota 1.

	— Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302 31	— — Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>):			
0302 31 10	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0302 31 90	— — — altri	25 ⁽²⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0302 32	— — Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>):			
0302 32 10	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0302 32 90	— — — altri	25 ⁽²⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0302 33	— — Tonnetti striati:			
0302 33 10	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0302 33 90	— — — altri	25 ⁽²⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0302 39	— — altri:			
0302 39 10	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0302 39 90	— — — altri	25 ⁽²⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0302 40	— Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302 40 10	— — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0302 40 90	— — dal 16 giugno al 14 febbraio	20 ⁽²⁾	15 ⁽²⁾ ⁽⁵⁾	—
0302 50	— Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302 50 10	— — della specie <i>Gadus morhua</i>	15	12	—
0302 50 90	— — altri	15	15	—
	— altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302 61	— — Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):			
0302 61 10	— — — Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	25	23	—
0302 61 30	— — — Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.)	15	15	—
	— — — Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):			
0302 61 91	— — — — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0302 61 99	— — — — dal 16 giugno al 14 febbraio	20	13	—
0302 62 00	— — Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	15	15	—
0302 63 00	— — Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	15	15	—
0302 64	— — Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):			
0302 64 10	— — — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0302 64 90	— — — dal 16 giugno al 14 febbraio	20	20	—
0302 65	— — Squali:			
0302 65 20	— — — Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	15	8 ⁽⁶⁾	—
0302 65 50	— — — Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	15	8	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

⁽³⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa per una durata indeterminata.

⁽⁴⁾ Esenzione per i tonni e per i pesci del genere *Euthynnus* che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽⁵⁾ Esenzione per le aringhe che rientrano nelle sottovoci 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 e 0304 90 25, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto del prezzo di riferimento.

⁽⁶⁾ Dazio di 6% per gli spinaroli (*Squalus acanthias*) che rientrano nelle sottovoci 0302 65 20 e 0303 75 20, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 5 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

0302 65 90	— — — altri	15	8	—
0302 66 00	— — Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	10	3	—
0302 69	— — altri:			
	— — — di acqua dolce:			
0302 69 11	— — — — Carpe	10	8	—
0302 69 19	— — — — altri	10	8	—
	— — — di mare:			
	— — — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>] della sottovoce 0302 33:			
0302 69 21	— — — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0302 69 25	— — — — altri	25 ⁽²⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
	— — — — Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):			
0302 69 31	— — — — — della specie <i>Sebastes marinus</i>	15	8	—
0302 69 33	— — — — — altri	15	15	—
0302 69 35	— — — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	15	12	—
0302 69 41	— — — — Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	15	15	—
0302 69 45	— — — — Molve (<i>Molva</i> spp.)	15	15	—
0302 69 51	— — — — Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	15	15	—
0302 69 55	— — — — Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	15	—
0302 69 61	— — — — Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.	15	15	—
0302 69 65	— — — — Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	15	15 ⁽⁵⁾	—
0302 69 75	— — — — Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	15	—
0302 69 81	— — — — Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	15	—
0302 69 85	— — — — Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	15	15	—
0302 69 87	— — — — Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15	15	—
0302 69 91	— — — — Suri (<i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i>)	15	15	—
0302 69 97	— — — — altri	15	15	—
0302 70 00	— Fegati, uova e lattimi	14	10	—
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:			
0303 10 00	— Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi ⁽⁶⁾	16	2	—
	— altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0303 21 00	— — Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) ⁽⁷⁾	16	12	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

⁽³⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa per una durata indeterminata.

⁽⁴⁾ Esenzione per i tonni e per i pesci del genere *Euthynnus* che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽⁵⁾ Dazio di 8% per i naselli argentati (*Merluccius bilinearis*) che rientrano nelle sottovoci 0302 69 65, 0303 78 10 e 0304 90 47, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

⁽⁶⁾ *Oncorhynchus* spp.: ad eccezione delle specie indicate alla nota 7.

⁽⁷⁾ Cambiamento del nome scientifico:

Nome scientifico desueto	sostituito con
<i>Salmo gairdneri</i>	<i>Oncorhynchus mykiss</i>
<i>Salmo clarki</i>	<i>Oncorhynchus clarki</i>
<i>Salmo aguabonita</i>	<i>Oncorhynchus aguabonita</i>
<i>Salmo gilae</i>	<i>Oncorhynchus gilae</i>

0303 22 00	— — Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	16	2	—
0303 29 00	— — altri	16	9	—
	— Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scotallamidi</i> e <i>Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0303 31	— — Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):			
0303 31 10	— — — Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	15	8	—
0303 31 30	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	8	—
0303 31 90	— — — Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	15	—
0303 32 00	— — Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	15	15	—
0303 33 00	— — Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	15	15	—
0303 39	— — altri:			
0303 39 10	— — — Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	15	15	—
0303 39 20	— — — Rombi gialli (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	15	15	—
0303 39 90	— — — altri	15	15	—
	— Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0303 41	— — Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>):			
	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ :			
0303 41 11	— — — — interi	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 41 13	— — — — senza visceri né branchie	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 41 19	— — — — altri (ad esempio decapitati)	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 41 90	— — — — altri	25 ⁽²⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 42	— — Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>):			
	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ :			
	— — — — interi:			
0303 42 12	— — — — — di peso superiore a 10 kg per pezzo	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	20 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 42 18	— — — — — altri	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	20 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
	— — — — senza visceri né branchie:			
0303 42 32	— — — — — di peso superiore a 10 kg per pezzo	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 42 38	— — — — — altri	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
	— — — — — altri (ad esempio decapitati):			
0303 42 52	— — — — — di peso superiore a 10 kg per pezzo	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 42 58	— — — — — altri	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 42 90	— — — — — altri	25 ⁽²⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 43	— — Tonnetti striati:			
	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ :			
0303 43 11	— — — — interi	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 43 13	— — — — senza visceri né branchie	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

⁽³⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa per una durata indeterminata.

⁽⁴⁾ Esenzione per i tonni e per i pesci del genere *Euthynnus* che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

0303 43 19	— — — — altri (ad esempio decapitati)	25 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	22 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	—
0303 43 90	— — — — altri	25 ⁽¹⁾	22 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	—
0303 49	— — — — altri:			
	— — — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽⁴⁾ :			
0303 49 11	— — — — interi	25 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	22 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	—
0303 49 13	— — — — senza visceri né branchie	25 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	22 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	—
0303 49 19	— — — — altri (ad esempio decapitati)	25 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	22 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	—
0303 49 90	— — — — altri	25 ⁽¹⁾	22 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	—
0303 50	— Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0303 50 10	— — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0303 50 90	— — dal 16 giugno al 14 febbraio	20 ⁽¹⁾	15 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾	—
0303 60	— Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0303 60 11	— — della specie <i>Gadus morhua</i>	15	12 ⁽⁶⁾	—
0303 60 19	— — della specie <i>Gadus ogac</i>	15	15 ⁽⁶⁾	—
0303 60 90	— — della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	15	15	—
	— — — — altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0303 71	— — Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):			
0303 71 10	— — — Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	25	23	—
0303 71 30	— — — Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.)	15	15	—
	— — — — Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):			
0303 71 91	— — — — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0303 71 99	— — — — dal 16 giugno al 14 febbraio	20	13	—
0303 72 00	— — Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	15	15	—
0303 73 00	— — Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	15	15	—
0303 74	— — Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):			
	— — — delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :			
0303 74 11	— — — — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0303 74 19	— — — — dal 16 giugno al 14 febbraio	20	20	—
0303 74 90	— — — della specie <i>Scomber australasicus</i>	15	15	—
0303 75	— — Squali:			
0303 75 20	— — — Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	15	8 ⁽⁷⁾	—
0303 75 50	— — — Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	15	8	—
0303 75 90	— — — altri	15	8	—
0303 76 00	— — Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	10	3	—

⁽¹⁾ A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

⁽²⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa per una durata indeterminata.

⁽³⁾ Esenzione per i tonni e per i pesci del genere *Euthynnus* che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽⁴⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata dalle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽⁵⁾ Esenzione per le aringhe che rientrano nelle sottovoci 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 e 0304 90 25, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto del prezzo di riferimento.

⁽⁶⁾ Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

⁽⁷⁾ Dazio di 6% per gli spinaroli (*Squalus acanthias*) che rientrano nelle sottovoci 0302 65 20 e 0303 75 20, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 5 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

0303 77 00	-- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)	15	15	—
0303 78	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):			
0303 78 10	-- -- Naselli del genere <i>Merluccius</i>	15	15 ⁽¹⁾	—
0303 78 90	-- -- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15	15	—
0303 79	-- -- altri:			
	-- -- -- di acqua dolce:			
0303 79 11	-- -- -- -- Carpe	10	8	—
0303 79 19	-- -- -- -- altri	10	8	—
	-- -- -- di mare:			
	-- -- -- -- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>] della sottovoce 0303 43:			
	-- -- -- -- -- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽²⁾ :			
0303 79 21	-- -- -- -- -- interi	25 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	22 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾	—
0303 79 23	-- -- -- -- -- senza visceri né branchie	25 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	22 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾	—
0303 79 29	-- -- -- -- -- altri (ad esempio decapitati)	25 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	22 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾	—
0303 79 31	-- -- -- -- -- altri	25 ⁽³⁾	22 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾	—
	-- -- -- -- Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):			
0303 79 35	-- -- -- -- -- della specie <i>Sebastes marinus</i>	15	8	—
0303 79 37	-- -- -- -- -- altri	15	15	—
0303 79 41	-- -- -- -- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	15	12 ⁽⁶⁾	—
0303 79 45	-- -- -- -- Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	15	15	—
0303 79 51	-- -- -- -- Molve (<i>Molva</i> spp.)	15	15	—
0303 79 55	-- -- -- -- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	15	15	—
	-- -- -- -- Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> :			
0303 79 61	-- -- -- -- -- dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0303 79 63	-- -- -- -- -- dal 16 giugno al 14 febbraio	20	20	—
0303 79 65	-- -- -- -- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	15	—
0303 79 71	-- -- -- -- Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.	15	15	—
0303 79 75	-- -- -- -- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	15	—
0303 79 81	-- -- -- -- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	15	—
0303 79 83	-- -- -- -- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	15	15	—
0303 79 87	-- -- -- -- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15	15	—
0303 79 91	-- -- -- -- Suri (<i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i>)	15	15	—
0303 79 97	-- -- -- -- altri	15	15	—
0303 80 00	-- Fegati, uova e lattimi	14	10	—

⁽¹⁾ Dazio di 8 % per i naselli argentati (*Merluccius bilinearis*) che rientrano nelle sottovoci 0302 69 65, 0303 78 10 e 0304 90 47, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽³⁾ A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

⁽⁴⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa per una durata indeterminata.

⁽⁵⁾ Esenzione per i tonni e per i pesci del genere *Euthynnus* che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽⁶⁾ Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:			
0304 10	— freschi o refrigerati:			
	— — Filetti:			
	— — — di pesci di acqua dolce:			
0304 10 11	— — — — di trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) ⁽¹⁾	16	12	—
0304 10 13	— — — — di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) ⁽²⁾	16	2	—
0304 10 19	— — — — di altri pesci di acqua dolce	13	9	—
	— — — — altri:			
0304 10 31	— — — — di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	18	18	—
0304 10 33	— — — — di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	18	18	—
0304 10 35	— — — — di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	18	18	—
0304 10 38	— — — — altri	18	18	—
	— — altra carne di pesce (anche tritata):			
0304 10 91	— — — di pesci di acqua dolce	8	8	—
	— — — — altri:			
	— — — — — Lati di aringhe:			
0304 10 92	— — — — — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0304 10 93	— — — — — dal 16 giugno al 14 febbraio	20	15 ⁽³⁾	—
0304 10 98	— — — — — altri	18	15 ⁽³⁾	—
0304 20	— Filetti congelati:			
	— — di pesci di acqua dolce:			
0304 20 11	— — — di trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) ⁽¹⁾	16	12	—
0304 20 13	— — — di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) ⁽²⁾	16	2	—
0304 20 19	— — — di altri pesci di acqua dolce	13	9	—
	— — di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :			
0304 20 21	— — — della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	18	15	—
0304 20 29	— — — altri	18	15 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	—
0304 20 31	— — di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	18	15	—
0304 20 33	— — di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	18	15	—
	— — di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):			
0304 20 35	— — — della specie <i>Sebastes marinus</i>	18	12	—
0304 20 37	— — — altri	18	15	—
0304 20 41	— — di merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	18	15	—
0304 20 43	— — di molve (<i>Molva</i> spp.)	18	15	—

⁽¹⁾ Cambiamento del nome scientifico:

Nome scientifico desueto	sostituito con
<i>Salmo gairdnerii</i>	<i>Oncorhynchus mykiss</i>
<i>Salmo clarki</i>	<i>Oncorhynchus clarki</i>
<i>Salmo aguabonita</i>	<i>Oncorhynchus aguabonita</i>
<i>Salmo gilae</i>	<i>Oncorhynchus gilae</i>

⁽²⁾ *Oncorhynchus* spp.: ad eccezione delle specie indicate alla nota 1.

⁽³⁾ Esenzione per le aringhe che rientrano nelle sottovoci 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 e 0304 90 25, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto del prezzo di riferimento.

⁽⁴⁾ Dazio di 8 % per i merluzzi della specie *Gadus morhua*, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 10 000 tonnellate da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

⁽⁵⁾ Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

0304 20 45	— — di tonni (del genere <i>Thunnus</i>), e pesci del genere <i>Euthynnus</i>	18	18	—
	— — di sgombrì (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> :			
0304 20 51	— — — della specie <i>Scomber australasicus</i>	18	15	—
0304 20 53	— — — altri	18	15	—
	— — di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):			
0304 20 57	— — — di naselli del genere <i>Merluccius</i>	18	15 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
0304 20 59	— — — di naselli del genere <i>Urophycis</i>	18	15	—
	— — di squali:			
0304 20 61	— — — di spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.)	18	15	—
0304 20 69	— — — di altri squali	18	15	—
0304 20 71	— — di passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	18	15	—
0304 20 73	— — di passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	18	15	—
0304 20 75	— — di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	18	15	—
0304 20 79	— — di rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	18	15	—
0304 20 81	— — di pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	18	15	—
0304 20 83	— — di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	18	15	—
0304 20 85	— — di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	18	15	—
0304 20 87	— — di pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	18	15	—
0304 20 97	— — altri	18	15	—
0304 90	— altri:			
0304 90 10	— — di pesci di acqua dolce	8	8	—
	— — altri:			
	— — — di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>):			
0304 90 21	— — — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0304 90 25	— — — dal 16 giugno al 14 febbraio	20 ⁽³⁾	15 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
0304 90 31	— — — di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	15	8	—
	— — — di merluzzi bianchi delle specie (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e della specie <i>Boreogadus saida</i> :			
0304 90 35	— — — della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	15	15	—
0304 90 38	— — — di merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i>	15	12 ⁽⁵⁾	—
0304 90 39	— — — altri	15	15 ⁽⁵⁾	—
0304 90 41	— — — di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	15	15	—
0304 90 45	— — — di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	15	15	—
	— — — di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):			
0304 90 47	— — — di naselli del genere <i>Merluccius</i>	15	15 ⁽⁶⁾	—
0304 90 49	— — — di naselli del genere <i>Urophycis</i>	15	15	—
0304 90 51	— — — di rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	15	—
0304 90 55	— — — di pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	15	—
0304 90 57	— — — di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	15	—

⁽¹⁾ A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento.

⁽²⁾ Dazio di 10 % a condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento, nei limiti di un contingente annuo di 5 000 tonnellate, per i blocchi industriali con lische («standard»), nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

⁽³⁾ A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

⁽⁴⁾ Esenzione per le aringhe che rientrano nelle sottovoci 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 e 0304 90 25, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto del prezzo di riferimento.

⁽⁵⁾ Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

⁽⁶⁾ Dazio di 8 % per i naselli argentati (*Merluccius bilinearis*) che rientrano nelle sottovoci 0302 69 65, 0303 78 10 e 0304 90 47, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

0304 90 59	— — — di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	15	15	—
0304 90 61	— — — di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	15	15	—
0304 90 65	— — — di pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15	15	—
0304 90 97	— — — altri	15	15	—
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atti all'alimentazione umana:			
0305 10 00	— Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	15	13	—
0305 20 00	— Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	15	11	—
0305 30	— Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:			
	— — di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :			
0305 30 11	— — — di merluzzi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	18	16	—
0305 30 19	— — — altri	20	20	—
0305 30 30	— — di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), salati o in salamoia ⁽²⁾	18	15	—
0305 30 50	— — di ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	18	15	—
0305 30 90	— — altri	18	16	—
	— Pesci affumicati, compresi i filetti:			
0305 41 00	— — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) ⁽²⁾	16	13	—
0305 42 00	— — Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	16	10	—
0305 49	— — altri:			
0305 49 10	— — — Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	16	15	—
0305 49 20	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	16	16	—
0305 49 30	— — — Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	16	14	—
0305 49 40	— — — Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) ⁽³⁾	16	14	—
0305 49 50	— — — Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	16	14	—
0305 49 90	— — — altri	16	14	—
	— Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:			
0305 51	— — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):			
0305 51 10	— — — secchi, non salati	13	13 ⁽¹⁾	—
0305 51 90	— — — secchi e salati	13	13 ⁽¹⁾	—
0305 59	— — altri:			
	— — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :			
0305 59 11	— — — — secchi, non salati	13	13 ⁽¹⁾	—
0305 59 19	— — — — secchi e salati	13	13 ⁽¹⁾	—
0305 59 30	— — — Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	12	12	—
0305 59 50	— — — Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	10	—

⁽¹⁾ Esenzione per i merluzzi bianchi delle specie *Gadus morhua* e *Gadus ogac* che rientrano nelle sottovoci 0305 51 10, 0305 51 90 e 0305 62 00, e per i pesci della specie *Boreogadus saida* che rientrano nelle sottovoci 0305 59 11, 0305 59 19 e 0305 69 10, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 25 000 tonnellate da concedersi dalle autorità competenti.

⁽²⁾ *Oncorhynchus* spp.: ad eccezione delle specie indicate alla nota 3.

⁽³⁾ Cambiamento del nome scientifico:

Nome scientifico desueto	sostituito con
<i>Salmo gairdneri</i>	<i>Oncorhynchus mykiss</i>
<i>Salmo clarki</i>	<i>Oncorhynchus clarki</i>
<i>Salmo aguabonita</i>	<i>Oncorhynchus aguabonita</i>
<i>Salmo gilae</i>	<i>Oncorhynchus gilae</i>

0305 59 60	— — — Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) e Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	12	—
0305 59 70	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	—	—
0305 59 90	— — — altri	15	12	—
	— Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:			
0305 61 00	— — Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	12	12	—
0305 62 00	— — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	13	13 ⁽¹⁾	—
0305 63 00	— — Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	10	—
0305 69	— — altri:			
0305 69 10	— — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	13	13 ⁽¹⁾	—
0305 69 20	— — — Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) e ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	12	—
0305 69 30	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	—	—
0305 69 50	— — — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) ⁽²⁾	15	11	—
0305 69 90	— — — altri	15	12	—
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:			
	— congelati:			
0306 11 00	— — Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	25	⁽³⁾	—
0306 12	— — Astici (<i>Homarus</i> spp.):			
0306 12 10	— — — interi	25	8 ⁽⁴⁾	—
0306 12 90	— — — altri	25	16	—
0306 13	— — Gamberetti:			
0306 13 10	— — — Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i>	18	12	—
0306 13 30	— — — Gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i>	18	18	—
0306 13 90	— — — altri	18	18	—
0306 14	— — Granchi:			
0306 14 10	— — — Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i>	18	8	—
0306 14 30	— — — Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	18	15	—
0306 14 90	— — — altri	18	15	—
0306 19	— — altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:			
0306 19 10	— — — Gamberi	18	15	—
0306 19 30	— — — Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	14	12	—
0306 19 90	— — — altri	14	12	—
	— non congelati:			
0306 21 00	— — Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	25	⁽³⁾	—
0306 22	— — Astici (<i>Homarus</i> spp.):			
0306 22 10	— — — vivi	25	8 ⁽⁴⁾	—
	— — — altri:			
0306 22 91	— — — — interi	25	8 ⁽⁴⁾	—
0306 22 99	— — — — altri	25	20	—

⁽¹⁾ Esenzione per i merluzzi bianchi delle specie *Gadus morhua* e *Gadus ogac* che rientrano nelle sottovoci 0305 51 10, 0305 51 90 e 0305 62 00, e per i pesci della specie *Boreogadus saida* che rientrano nelle sottovoci 0305 59 11, 0305 59 19 e 0305 69 10, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 25 000 tonnellate da concedersi dalle autorità competenti.

⁽²⁾ *Oncorhynchus* spp.: ad eccezione delle specie indicate qui di seguito:
 — *Oncorhynchus mykiss* (nome scientifico desueto: *Salmo gairdneri*)
 — *Oncorhynchus clarki* (nome scientifico desueto: *Salmo clarki*)
 — *Oncorhynchus aguabonita* (nome scientifico desueto: *Salmo aguabonita*)
 — *Oncorhynchus gilae* (nome scientifico desueto: *Salmo gilae*).

⁽³⁾ Vedi allegato del regolamento (CEE) n. 2886/89 (concessioni al GATT).

⁽⁴⁾ Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

0306 23	— — Gamberetti:			
0306 23 10	— — — Gamberetti della famiglia Pandalidae	18	12	—
	— — — Gamberetti grigri del genere Crangon:			
0306 23 31	— — — — freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore	18	18	—
0306 23 39	— — — — altri	18	18	—
0306 23 90	— — — — altri	18	18	—
0306 24	— — Granchi:			
0306 24 10	— — — Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i>	18	8	—
0306 24 30	— — — Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	18	15	—
0306 24 90	— — — — altri	18	15	—
0306 29	— — altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:			
0306 29 10	— — — Gamberi	18	15	—
0306 29 30	— — — Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	14	12	—
0306 29 90	— — — — altri	14	12	—
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:			
0307 10	— Ostriche:			
0307 10 10	— — Ostriche piatte (<i>Ostrea</i> spp.), vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo	esenzione	esenzione	—
0307 10 90	— — altre	18	18	—
	— Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> :			
0307 21 00	— — vivi, freschi o refrigerati	8	8	—
0307 29	— — — altri:			
0307 29 10	— — — Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>), congelati	8	8	—
0307 29 90	— — — — altri	8	8	—
	— Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.):			
0307 31	— — vivi, freschi o refrigerati:			
0307 31 10	— — — <i>Mytilus</i> spp.	10	10	—
0307 31 90	— — — <i>Perna</i> spp.	8	8	—
0307 39	— — — altri:			
0307 39 10	— — — <i>Mytilus</i> spp.	10	10	—
0307 39 90	— — — <i>Perna</i> spp.	8	8	—
	— Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
0307 41	— — vivi, freschi o refrigerati:			
0307 41 10	— — — Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)	8	8	—
	— — — Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
0307 41 91	— — — — <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	8	6	—
0307 41 99	— — — — — altri	8	8	—

0307 49	— — altri:			
	— — — congelati:			
	— — — — Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.):			
0307 49 11	— — — — — del genere <i>Sepiola</i> diverse dalle <i>Sepiola rondeleti</i>	8	8	—
0307 49 19	— — — — — altre	8	8	—
	— — — — — Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
	— — — — — <i>Loligo</i> spp.:			
0307 49 31	— — — — — — <i>Loligo vulgaris</i>	8	6	—
0307 49 33	— — — — — — <i>Loligo pealei</i>	8	6	—
0307 49 35	— — — — — — <i>Loligo patagonica</i>	8	6	—
0307 49 38	— — — — — — altri	8	6	—
0307 49 51	— — — — — <i>Ommastrephes sagittatus</i>	8	6	—
0307 49 59	— — — — — altri	8	8	—
	— — — altri:			
0307 49 71	— — — — Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.):	8	8	—
	— — — — Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
0307 49 91	— — — — — <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	8	6	—
0307 49 99	— — — — — altri	8	8	—
	— Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.):			
0307 51 00	— — vivi, freschi o refrigerati	8	8	—
0307 59	— — altri:			
0307 59 10	— — — congelati	8	8	—
0307 59 90	— — — altri	8	8	—
0307 60 00	— Lumache, diverse da quelle di mare	6	esenzione	—
	— altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:			
0307 91 00	— — vivi, freschi o refrigerati	11	11	—
0307 99	— — altri:			
	— — — congelati:			
0307 99 11	— — — — Totani (<i>Illex</i> spp.):	8	8	—
0307 99 13	— — — — Veneri incrociolate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae	8	8	—
0307 99 19	— — — — altri invertebrati acquatici	14	11	—
0307 99 90	— — — — altri	16	11	—
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:			
0511 91	— — Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:			
0511 91 10	— — — Cascami di pesci	esenzione	esenzione	—
0511 91 90	— — — — altri	esenzione	(¹)	—

(¹) Vedi allegato.

1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:			
	— Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:			
1604 11 00	— — Salmoni	20	5,5	—
1604 12	— — Aringhe:			
1604 12 10	— — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	18	15	—
1604 12 90	— — — altri	23	20	—
1604 13	— — Sardine, alacce e spratti:			
	— — — Sardine:			
1604 13 11	— — — — sotto olio d'oliva	25	25	—
1604 13 19	— — — — altri	25	25	—
1604 13 90	— — — altri	25	20	—
1604 14	— — Tonni, palamite e boniti (<i>Sarda</i> spp.):			
	— — — Tonni e palamite:			
1604 14 11	— — — — sotto olio vegetale	25	24	—
1604 14 19	— — — — altri	25	24	—
1604 14 90	— — — Boniti (<i>Sarda</i> spp.)	25	25	—
1604 15	— — Sgombri:			
	— — — delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :			
1604 15 11	— — — — Filetti	25	25	—
1604 15 19	— — — — altri	25	25	—
1604 15 90	— — — della specie <i>Scomber australasicus</i>	25	20	—
1604 16 00	— — Acciughe	25	—	—
1604 19	— — altri:			
1604 19 10	— — — Salmonidi, diversi dai salmoni	20	7	—
1604 19 30	— — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite (<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>)	25	24	—
1604 19 50	— — — Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	25	25	—
	— — — altri:			
1604 19 91	— — — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	18	15	—
	— — — — altri:			
1604 19 92	— — — — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	25	20	—
1604 19 93	— — — — Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	25	20	—
1604 19 94	— — — — Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	25	20	—
1604 19 95	— — — — Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	25	20	—
1604 19 98	— — — — altri	25	20	—
1604 20	— altre preparazioni e conserve di pesci:			
1604 20 10	— — di salmoni	20	5,5	—
1604 20 30	— — di salmonidi, diversi dai salmoni	20	7	—
1604 20 40	— — di acciughe	25	—	—
1604 20 50	— — di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	25	25	—
1604 20 70	— — di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	25	24	—
1604 20 90	— — di altri pesci	25	20	—
1604 30	— Caviale e suoi succedanei:			
1604 30 10	— — Caviale (uova di storioni)	30	30	—
1604 30 90	— — Succedanei del caviale	30	30	—

1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:			
1605 10 00	— Granchi	20	16	—
1605 20 00	— Gamberetti	20	20	—
1605 30 00	— Astici	20	20	—
1605 40 00	— altri crostacei	20	20	—
1605 90	— altri:			
1605 90 10	— — Molluschi	20	20	—
1605 90 90	— — altri invertebrati acquatici	26	26	—
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:			
	— Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:			
1902 20	— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):			
1902 20 10	— — contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	17	17	—
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:			
2301 20 00	— Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	5	2	—»